

Rilascio all'ISPRA, nell'ambito dell'impiego di sorgenti radioattive presso i propri laboratori radiometrici, dell'autorizzazione ex art. 30 del D.Lgs. n° 230/1995 e successive modifiche "Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti".

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'ISPRA dispone di attrezzati laboratori, situati nell'area industriale di Castel Romano, a sud di Roma, lungo la Via Pontina. Tra questi vi sono in particolare i laboratori radiometrici ambientali, nati per dare il supporto delle misure radiometriche alle attività di controllo sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione che la legge affida all'Istituto e per il monitoraggio della radioattività ambientale, che l'ISPRA coordina. I laboratori radiometrici dell'ISPRA sono stati inoltre scelti per essere inseriti nella rete internazionale di "laboratori radionuclidici" di riferimento nell'ambito del trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT).

In vista di un ampliamento delle attività dei laboratori, si è ravvisata la necessità di prevedere la possibilità di rilasci di pur limitatissime tracce di radioattività.

A tal fine, l'ISPRA ha chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione prescritta dalla legge.

È noto infatti che in materia di rilasci di radioattività nell'ambiente la legge italiana sia particolarmente severa, più stringente di quanto richiesto dalle stesse direttive comunitarie in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti. Essa prevede (D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche, art. 154, comma 2), infatti, che tutte le immissioni di radioattività nell'ambiente debbano essere autorizzate, con l'unica eccezione dei rilasci costituiti solo da radionuclidi a vita breve (tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni) e con concentrazione molto bassa (inferiore a 1 Bq/g).

Quando il rilascio di radioattività è effettuato da un'installazione che, per il tipo, per le quantità di materie radioattive detenute o per l'attività che vi si svolge, sia di per sé soggetta ad autorizzazione, l'autorizzazione al rilascio viene concessa dalla medesima Amministrazione che autorizza l'installazione, formulando prescrizioni che vengono inserite nell'atto autorizzativo dell'installazione stessa (comma 3-bis del già citato art. 154).

Quando invece il rilascio è effettuato da un'installazione di per sé non soggetta ad autorizzazione, in quanto esente o soggetta alla sola comunicazione preventiva ex art. 22 del D.Lgs. n. 230/1995 – ed è questo il caso dell'ISPRA - l'autorizzazione al rilascio viene concessa, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, dall'autorità che ciascuna Regione individua con propria legge.

La Regione Lazio - art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 21 - ha stabilito che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in questione sia dell'Azienda USL territorialmente competente, sentita la Commissione Regionale per la Radioprotezione di cui all'art. 3 della legge medesima. L'ISPRA ha pertanto presentato la propria istanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Roma C, corredandola con la documentazione necessaria, ed in particolare con le valutazioni di dose, elaborate dall'esperto qualificato dell'Istituto.

Con tali valutazioni è stata dimostrata la rispondenza ai requisiti indicati dalla normativa italiana – anche in questo particolarmente stringente – la quale richiede che la dose efficace annua all'individuo più esposto, dovuta a rilasci radioattivi, sia minore di 10 μ Sv.

Le valutazioni effettuate dall'esperto qualificato dell'Istituto hanno definito una dose efficace annua massima, all'individuo più esposto, pari a 5.40×10^{-2} $\mu\text{Sv}/\text{anno}$, ben al di sotto quindi di quanto richiesto dalla legge.

L'Azienda USL al termine di un'istruttoria molto attenta, con sopralluoghi nei laboratori e richieste di ulteriori informazioni connesse alle sue competenze istituzionali in tema di radioprotezione dei lavoratori, nel luglio scorso ha rilasciato l'autorizzazione.

Con questo atto si completa il quadro autorizzativo, nell'ambito dell'impiego di sorgenti radioattive, nel quale i laboratori radiometrici dell'ISPRA svolgono la loro attività, quadro che già comprendeva la ricordata comunicazione ex art. 22 del D.Lgs. n. 230/1995 delle sorgenti radioattive detenute, l'autorizzazione al loro trasporto, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 1860/1962 e, infine, il Nulla Osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche per quanto riguarda le sorgenti di radiazione mobili.

L'Esperto Qualificato dell'ISPRA

Dr. Massimo Altavilla

